



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso ex art. 28 della Legge 300/1970 promosso dall'organizzazione sindacale U.G.L. - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno duemila, il giorno 7 (sette) del mese di febbraio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Visto il ricorso ex art. 28, legge 300/70, promosso dall'organizzazione sindacale UGL, in persona del segretario dott. Piero Cataldi, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Cataldis, per comportamento antisindacale dell'AMAT, consistente nel diniego di concessione di permessi sindacali retribuiti, per preteso superamento del monte-ore e, conseguentemente, la predetta organizzazione sindacale richiede il pagamento della retribuzione non corrisposta per le giornate fruite a tale titolo dai dipendenti, nonché la condanna dell'Azienda alle spese di lite;
- atteso che, il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 22/02/2000 e cioè prima che possa aver luogo la prossima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, considerato anche che la costituzione citata va depositata dieci prima dell'udienza di discussione;
- ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto l'art. 29, comma g), del DPR n° 902/86, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

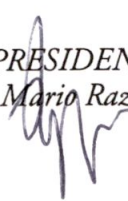
D E L I B E R A

- di costituirsi in giudizio nel ricorso ex art. 28, L. 300/70, promosso

dall'organizzazione sindacale UGL, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;

- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)

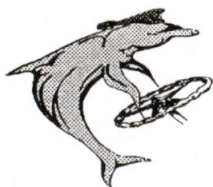


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

- 7 FEB. 2000

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 7/febbraio/2000

Prot. n° : Dir/ 330/2000

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. Inde

8.2.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 31 gennaio e 7 febbraio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

TRIBUNALE DI TARANTO sez.Lavoro

Ricorso ex art.28 della L.300/70

La Federazione Territoriale AUTOFERROTRANVIARI della
U.G.L.(Unione Generale del Lavoro) di Taranto, in persona del
suo Segretario dott.Piero Cataldi, elett.te dom.ta alla via
Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv.Giovanni DE CATALDIS
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a mar-
gine del presente atto;

p r e m e s s o

1-che presso l'AMAT -Azienda per la Mobilità dell'Area di Ta-
ranto- prestano lavoro in qualità di "conducenti di linea"
Sigg.Attollino Francesco, Loparco Domenico e Di Mitri Giuseppe
componenti la Segreteria Territoriale e Regionale della
ricorrente;

2-che i predetti sindacalisti, a seguito di rituale comunica-
zione (all.1), hanno usufruito di alcune giornate di assenza
nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1999 a titolo di
permessi sindacali retribuiti ex artt.30 L.300/70 e 27 del
CCNL del 1976 e succ.modif. (all.2);

3- che nel percepire lo stipendio mensile hanno rilevato la
mancata retribuzione delle relative giornate di assenza;

4-che alle proteste della O.S. e dei dipendenti l'Azienda si
è giustificata sostenendo il superamento del monte-ore dei
permessi ad essi spettanti quantificandoli sua sponte in
5gg.al mese, secondo l'applicazione analogica da essa operata

Contestisco Mandato di
GIOVANNI DE CATALDIS
so il quale in Taranto, Via
n. 30/b eleggo domicilio p
mi rappresento e difendo
procedimento di cui al pro
atto nelle diverse lingue
zione, opposizione e app
zione, con diritto di de
presa di lavoro, transig
rinunciare al lavoro e f
pos. Italia, che per tal
confermato di suo oppo
Taranto, il 30.12.1999
FED. TERR. PE AUTOFERROTRA
VIARI U.G.L. di Segretar
Cataldi Piero

Si certifica autografo la firm
(Avv. Giovanni De Cataldi)

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. 997	del 28 GEN. 2000
Dirigente Ammin.vo	
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

di un Accordo Nazionale del 29.07.1998 sottoscritto dagli altri sindacati ma contestato dalla UGL perchè penalizzante per lo stesso Sindacato (all:3-4);

5-che precedentemente venivano concessi permessi retribuiti ex art.27 e 30 del CCNL 1976 ed accordi aziendali, nella misura globale di 9.000 ore annue ripartite tra le sei sigle sindacali per 1.500 ore ciascuna, pari a 230 gg.annui e 19 gg.al mese;

6- che in mancanza di un nuovo accordo con la ricorrente per la rideterminazione del detto monte-ore, l'AMAT non può pretendere di quantificare unilateralmente tale diritto potestativo se non continuando a riferirsi alla pregressa normativa sino ad una nuova e pattizia regolamentazione;

7-che tale comportamento aziendale cagiona una irrimediabile lesione del diritto alla fruizione del p.s.r. sino a costringere la O.S.ricorrente alla paralisi della sua attività istituzionale;

8- che per quanto esposto, il denunciato comportamento dell'AMAT integra gli estremi dell'illecito per antisindacalità ex art.28 della L.300/70, con l'obbligo a suo carico della rimozione degli effetti con il consentire alla ricorrente la regolare fruizione dei p.s.r. dei quali essa vorrà disporre nel limite sopra indicato e con la corresponsione della retribuzione per quelli goduti e non retribuiti dai suoi dirigenti;

9- che essendo risultato vano ogni tentativo di bonario com-

ponimento della vertenza.

c h i e d e

all'On.le Tribunale adito di voler, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:

A) Dichiarare antisindacale il comportamento dell'AMAT consistente nel diniego di concessione, per preteso superamento di un monte-ore da essa unilateralmente determinato, dei permessi sindacali retribuiti in favore della Fed.Terr.le Autoferrotranvieri della UGL.

B-Ordinare alla medesima AMAT di consentire comunque la fruizione dei p.s.r. ritualmente richiesti della O.S.ricorrente.

C-Condannare la convenuta al pagamento della retribuzione non corrisposta per le giornate fruite a tale titolo dai dipendenti, nella misura di £ 800.000 per Attollino F., di £ 1.360.000 per Loparco D. e di £ 160.000 per Di Mitri G..

D- Condannare infine la stessa convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Richieste istruttorie Si depositano con il ricorso: 1- comunicazione di p.s.r.; 2- prospetto giorni di p.s.r. goduto da ciascun sindacalista; 3- 4 lettere Amat del 22.11.1999 e del 29.11.1999; 4- CCNL 1976. Si indicano quali informatori i medesimi dipendenti sindacalisti.

Con ogni più ampia riserva all'esito della costituzione in giudizio della convenuta.

Salvezze illimitate

Taranto, lì 30.12.1999

AVV. GIOVANNI DE CATALDIS

TRIBUNALE DI TARANTO sez. lavoro

Il Giudice, letto il ricorso che precede

fissa

la comparizione delle parti dinanzi a sè alla udienza del 22/2/2000
ore 9^h per la discussione del ricorso.

Ordina che copia del presente decreto e del suesteso ricorso

venga notificato alla controparte entro il 7/2/2000

Taranto, lì 21/1/2000

Il Cancelliere

IL GIUDICE

Copia conforme all'originale

Taranto 25 GEN. 2000



IL CANCELLIERE